



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ORDINARIO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. *Paolo Vello*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

	nato a Feltre	- res. in		- dom.to in
	c/o Studio difensore Avv.to			<i>Esente</i>
	a Treviso il	- res. in Via		
dom.to in		a c/o Studio difensore Avv.to		<i>Esente</i>
	a Napoli il	- res. in Via		<i>Esente</i>
Angeli, 33/a Rovigo	C/O Studio difensore Avv.to Ballo Gianluca			<i>Esente</i>

IMPUTATO/I

1) Del reato p. e p. dagli artt. 81, co. 2, 110 e 348 c.p., in relazione agli artt. 1 e 2 l. 409/1985 e 11 R.D. 31/5/1928 n. 1334, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con il concorso di volontà e azione di _____ e _____, odontoiatri, e quindi professionisti abilitati, incardinati presso lo Studio Odontoiatrico di _____ che ne consentivano e agevolavano lo svolgimento di attività professionale, _____, non in possesso delle relative abilitazioni né iscritto agli specifici albi professionali e banche dati, esercitava abusivamente la professione di odontoiatra e igienista dentale presso il predetto studio nei confronti di numerosi clienti, tra i quali venivano accertati:-
 _____ per la quale eseguiva lavori per pulizia dei denti e registrazione del ponte in più riprese tra il 2016 e il 2017;-
 _____ per la quale eseguiva lavori per registrazione del ponte, anche alla presenza di _____, tra giugno e luglio 2018;-
 _____ per il quale eseguiva lavori di presa dell'impronta dentale e pulizia dei denti, nonché rilasciava una prescrizione medica per esame radio-diagnostico di OPT, tra il 2017 e i primi mesi del 2018;-
 _____ per il quale eseguiva lavori di presa dell'impronta dentale, anche alla presenza di _____, nell'anno 2018;-
 _____ per il quale eseguiva lavori di registrazione del ponte, nell'anno 2018;-
 _____ che veniva visitata, per dolori a un dente, da

Senz. n. *12024*
 N. :
 N. :
 =====
 SENTENZA
 in data *22/04/2024*
 depositata in *Commissario*
 il *11/06/2024*

 Art. N.
 del Campione penale
 Il
 fatta scheda
 Il Cancelliere

in completa autonomia, effettuando una pulizia dello stesso e prescrivendo accertamenti radiologici, nel corso del 2014;- per la quale eseguiva lavori di presa dell'impronta dentale e di sistemazione di protesi, anche prescrivendo accertamenti radiodiagnostici, nel corso del 2015;- per che visitava in diverse occasioni e per il quale eseguiva lavori di applicazione di una corona provvisoria, estrazione di viti (impianti) e inserimento di monconi con applicazione di corona in ceramica, in completa autonomia, nonché lavori di presa dell'impronta dentale dell'arcata superiore, rimozione di corone dentali e monconi danneggiati in presenza di , tra il marzo e l'agosto 2017.
In Trichiana nei periodi sopra indicati.

2) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 e 583, co. 1, n. 2, c.p. perché, in concorso di volontà e azione tra loro, cagionavano a lesioni personali consistite nell'indebolimento permanente del sistema stomatognatico in misura del 3%. In particolare, , con la consapevolezza di che alcune volte era presente durante l'esecuzione delle operazioni, eseguiva, in difetto delle specifiche abilitazioni come meglio descritto al capo 1), nei confronti di lavori di applicazione di una corona provvisoria, estrazione di viti (impianti) e inserimento di monconi con applicazione di corona in ceramica, nonché lavori di presa dell'impronta dentale dell'arcata superiore, rimozione di corone dentali e monconi danneggiati, così cagionando allo stesso le lesioni sopra descritte.
In Trichiana nel corso del 2017.
Aggravante di aver prodotto l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale

MOTIVAZIONE

1) Gli imputati sono stati tratti a dibattimento con decreto che dispone il giudizio, ritualmente notificato.

E' stata dichiarata l'assenza del signor _____.

Il Dott. _____ e il Dott. _____ sono stati presenti all'udienza 27.11.2023 e, conseguentemente, è stata revocata la dichiarazione della loro assenza.

Il dibattimento è stato istruito mediante escussione di testimoni, esame degli imputati Dott. _____ e Dott. _____, esame di Consulenti Tecnici ed acquisizioni documentali.

2) Il Luogotenente _____, in servizio presso il NAS Carabinieri di Treviso, è stato sentito in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.2 e seguenti; pag.33 e seguenti) ed ha riferito in merito alle indagini, che sono state svolte in collegamento con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Belluno.

Fu sentito a sommarie informazioni il denunciante, furono svolti accertamenti presso la struttura _____ li Belluno (presso la quale taluni pazienti dello studio odontoiatrico si erano recati per fare delle radiografie), furono interrogati i due medici indagati (Dott. _____ e Dott. _____), fu svolta un'ispezione presso lo studio dentistico e furono rilevati i nomi dei pazienti dalle indicazioni presenti nella struttura (da un "planning" e da altri fogli, nonché dai certificati di conformità delle protesi, sui quali era indicato il nome del paziente); fu anche acquisita, in un secondo accesso, la cartella clinica del paziente _____ ed i 'file' dell'esame OPT che egli aveva fatto (i 'file' furono inviati dal signor _____ con una mail inviata dal proprio telefonino).

Furono accertati i titoli di studio del Dott. _____ e del Dott. _____, entrambi elencati nella banca dati dei Medici Chirurghi Odontoiatri e, in base ad una precedente verifica, la qualifica di Odontotecnico del signor _____.

Fu anche acquisita la visura della CCIAA del Centro Dentale _____.

3) _____, persona offesa del delitto contestato al capo 2, paziente dello Studio dentistico, è stato sentito in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.9 e seguenti) ed ha riferito quanto segue.



Si rivolse allo studio perché aveva necessità di un intervento di implantologia nell'arcata inferiore.

Fu ricevuto da _____ e da un'assistente; _____ lo visitò, gli prospettò il lavoro e rilasciò un'impegnativa per fare una radiografia "panoramica" (ortopantografia), che il testimone eseguì presso il Centro

Nell'ambito dell'esecuzione di queste cure, il signor _____, oltre a fare il preventivo per l'esecuzione di quattro impianti, svolse varie attività (pag.11):

"PUBBLICO MINISTERO - Cioè materialmente che cosa ha fatto il signor _____ !?

TESTIMONE _____ - Il signor _____ materialmente mi ha messo i monconi, mi ha messo la corona, mi ha preso le impronte, il provvisorio, adesso... Questi lavori".

L'inserimento degli impianti fu svolto dal Dott. _____ (che il testimone non ha riconosciuto in aula, benché presente) nel corso di un'unica seduta.

Fu poi il signor _____ a posizionare le corone provvisorie; in una seduta successiva, tolse le viti di guarigione, mise i monconi e prese le impronte; fu poi sempre il signor _____ a completare il lavoro, fissando la corona definitiva.

IL signor _____ controllò anche gli impianti dell'arcata superiore, rilasciando un'impegnativa per una radiografia.

La corona superiore fu tolta dal Dott. _____ (il teste è rimasto titubante su questa risposta).

In seguito, il teste ebbe problemi alle protesi dell'arcata inferiore; non riusciva a masticare; tornò quindi allo Studio dentistico e, in un primo momento, il signor _____ disse che non era niente.

Poi venne visitato nuovamente e in tale occasione c'erano sia il Dott.

che il signor _____; il Dott. _____ si accorse che i due monconi si muovevano e non tenevano ferma la corona.

Prese quindi un nuovo appuntamento per togliere la corona.

Questa operazione fu svolta dal Dott. _____ e dal signor _____ insieme.

In merito il testimone ha esposto quanto segue:



- (pag.15,16)

"PUBBLICO MINISTERO – Ecco, quest'operazione l'ha fatta il Dottor [redacted] ?
TESTIMONE [redacted] Tutti e due.
PUBBLICO MINISTERO – Tutti e due cosa intende?
TESTIMONE [redacted] – Perché prima tirava uno sulla corona e poi tirava anche un altro.
GIUDICE – E chi è l'uno e l'altro?
TESTIMONE [redacted] – Il [redacted] e [redacted]."

- (pag.28,29)

DIFESA, AVV. [redacted] – È mai successo, le chiedo di essere preciso, che in occasione degli interventi svolti dal Dottor [redacted] qualcuno abbia effettuato dei lavori all'interno del suo cavo orale, della sua bocca, finché lavorava il Dottor [redacted] ?
GIUDICE – Qualcun altro oltre al Dottor [redacted] ?
TESTIMONE [redacted] – Una volta quando c'è stato da togliere la corona inferiore hanno operato sia il Dottor [redacted] che [redacted], per rimuoverla.
DIFESA, AVV. [redacted] – Si ricorda esattamente in quel frangente lì vuole descriverci cosa è successo? Cioè che manovre stava svolgendo il Dottor [redacted] ?
TESTIMONE [redacted] – Dovevano rimuovere la corona inferiore, la vite del moncone non riuscivano a svitarla, hanno trapanato un dente in ceramica...
DIFESA, AVV. [redacted] – Lei quando dice hanno, mi perdoni...?
TESTIMONE [redacted] – Erano tutti e due che lavoravano.
DIFESA, AVV. [redacted] – Sì, ma il trapano, chiedo scusa...
TESTIMONE [redacted] – Il trapano, sì, lei ha ragione, ha trapanato un po', poi non riusciva a toglierlo e si è appeso l'altro con le mani per tirare sulla corona che non veniva su, insomma a forza di tirare sono riusciti a toglierla, ma...

Il testimone ha ribadito e specificato di non avere mai preso alcun accordo, di natura economica o di altro genere, con il Dott. [redacted], ma di avere trattato esclusivamente con il signor [redacted], che in seguito lo chiamò a casa,



proponendogli un risarcimento parziale delle somme spese, attraverso la consegna di cambiali.

Consultò quindi altri dentisti e chiese una consulenza medico legale al Dott. [redacted] di Bassano del Grappa, che accertò che il lavoro non era stato fatto a regola d'arte (pag.17):

<p>"PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma ha accertato che cosa? TESTIMONE - Ha accertato che il lavoro era fatto da cani insomma in poche parole, per dirla in parole povere".</p>

Non gli furono neppure mai consegnate le certificazioni degli impianti protesici.

Il testimone ha riferito di avere ritenuto che il signor [redacted] fosse un dentista e di avere scoperto solo successivamente che non lo era (pag.30); aveva parlato immediatamente con lui delle cure da effettuare, spiegando al signor [redacted] i problemi che aveva; questi lo visitò e gli disse cosa doveva fare (pag.30,31).

Non parlò con il Dott. [redacted] delle cure da fare, perché ne aveva già parlato con il signor [redacted] (pag.31).

4) [redacted], paziente, è stata sentita in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.47 e seguenti) ed ha riferito quanto segue.

Si recò presso il Centro dentale a [redacted] perché aveva necessità di un intervento ad un "ponte", che era diventato vecchio e le faceva male.

Aveva fatto dei preventivi presso altri dentisti, ma erano troppo cari per le sue possibilità economiche dell'epoca, mentre al Centro dentale di [redacted] aveva fatto un preventivo che rispondeva alle sue esigenze; in particolare, il signor [redacted] le aveva consentito di pagare ratealmente, anticipando di volta in volta le somme di cui disponeva e rilasciando ricevute parziali per tali acconti, con l'accordo di fare la fattura al completamento dei pagamenti (pag.51).

Parlò con il signor [redacted] e con il Dott. [redacted].

La sostituzione del ponte fu materialmente eseguita dal Dott. [redacted] con l'ausilio dell'assistente alla poltrona (dapprima fu tentato di realizzare il ponte

mantenendo i denti, ma poi la cosa non funzionò e furono fatti due impianti – pag.52).

L'intervento medico dentistico fu svolto dal Dott.

Il signor [redacted] in una occasione prese le impronte e fece poi le prove del ponte.

Quando il signor [redacted] le "mise le mani in bocca", in qualche caso era presente anche il Dott. [redacted], altrimenti era presente solo l'assistente alla poltrona (pag. 49; sul punto la testimone si è contraddetta e, nel prosieguo della deposizione, ha riferito che il signor [redacted] era intervenuto con manovre in bocca solo in assenza del Dott. [redacted] cfr. pag.58).

Riteneva che il signor [redacted] fosse un tecnico per le dentiere, che prendesse le impronte o quant'altro gli serviva per realizzare il "ponte" (pag.52,53); era inoltre addetto alla gestione amministrativa, perché in ufficio c'era quasi sempre lui quando si parlava di preventivi e di prenotazioni (pag.53).

La testimone ha riferito, con qualche incertezza, che il signor [redacted] eseguì un intervento di igiene dentale (pag.64,65) e, in sede di contestazione, che in una occasione in cui aveva un dente dolorante, il signor [redacted] le pulì il dente con uno strumento ad aria compressa e poi, utilizzando uno specchietto, le guardò il dente dolorante (pag.66).

5) [redacted], paziente, è stata sentita in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.63 e seguenti).

Ha riferito che, in una occasione, l'igiene dentale fu effettuata dal signor [redacted] in altre occasioni da una signora (la Dottoressa [redacted]).

Su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato che, in una ulteriore e diversa occasione, aveva chiamato lo studio perché aveva dolore ad un dente e il signor [redacted] le pulì il dente con uno strumento ad aria compressa, poi lo guardò con uno specchietto.

Confermò che vi era una carie, ma disse di non avere in quel momento dottori a disposizione per la cura.

La carie fu poi curata dal Dott. [redacted].

6) [redacted], paziente, è stata sentita in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.71 e seguenti) ed ha esposto quanto segue.

Si recò al Centro Dentale di _____ per fare una protesi.
Fu seguita dal signor _____ e da nessun altro; fu _____ a prendere le impronte e a provare la protesi (pag.74).

7) _____, paziente, è stata sentita all'udienza del 27.11.2023 (pag.74 e seguenti) ed ha riferito quanto segue.

Presso il Centro Dentale _____ le ripristinarono l'osso e inserirono poi un impianto.

Ha affermato di ricordare poco dei fatti e di essere stata curata esclusivamente dal Dottore (si intende, quanto all'ultimo impianto, il Dott. _____, pag.78).

Il signor _____ non intervenne mai (salvo guardarle in bocca, ma senza alcun intervento - pag.76).

8) _____, paziente, è stato sentito all'udienza del 27.11.2023 (pag.79 e seguenti) ed ha riferito quanto segue.

Fece delle cure impiantistiche presso lo studio, prendendo appuntamento con il signor _____ che non fece mai vere e proprie cure dentistiche, limitandosi a prendere delle impronte:

- (pag.84,85)

DIFESA, AVV.	- Ma chi preparava la pasta?
TESTIMONE	- Il signor _____ mi sembra.
DIFESA, AVV.	- E poi chi è che inseriva invece in bocca l'impronta?
TESTIMONE	- La pasta per prendere l'impronta anche il signor _____ me la metteva in bocca.
DIFESA, AVV.	- La metteva in bocca il signor _____ ?
TESTIMONE	- Sì.
DIFESA, AVV.	- Le faccio una contestazione
[...]	
DIFESA, AVV.	- Quindi conferma che il signor _____ le ha messo le mani in bocca per...?
TESTIMONE	- Mi ha messo le mani per prendere la pasta quando si prende l'impronta, prepara la pasta, me la mette in bocca e chiudi la bocca e poi...



- (pag.86)

GIUDICE – Le chiedo una cosa io, tornando a questa cosa dell'impronta, cosa intende lei per prendere l'impronta? Cos'è che ha fatto il signor _____ ?

TESTIMONE _____ – Preparava la pasta per andare a coprire il buco che c'era, per poi fare... Come si dice, fare ricostruire la corona esterna del dente.

GIUDICE – Preparare la pasta e poi? Mi descriva tutto quello che è successo o.

TESTIMONE _____ – So che preparava la pasta, poi quando era pronta me la metteva in bocca e mi diceva di chiudere la bocca. Punto.

GIUDICE – E poi dopo la toglieva?

TESTIMONE _____ – E dopo mi diceva apri la bocca e toglieva la pasta e basta.

GIUDICE – E questo lo ha fatto tutto lui?

TESTIMONE _____ – Sì, mi sembra di sì.

Su contestazione ha riferito che gli fece anche l'igiene (pag.80).

Ha riconosciuto il Dott. _____ che gli fece due impianti; in quelle occasioni il signor _____ svolgeva attività di assistente (pag.86).

DIFESA, AVV. _____ – Ricorda quali interventi ha svolto il Dottor _____ per lei?

TESTIMONE _____ – Mi ha fatto due impianti.

DIFESA, AVV. _____ – Quando il Dottor _____ ... Quindi due interventi?

TESTIMONE _____ – Sì.

DIFESA, AVV. _____ – In questi due interventi il Dottor _____ era accompagnato da un assistente?

TESTIMONE _____ – Mi sembra che c'era il signor _____

DIFESA, AVV. _____ – Il signor _____ E in queste occasioni il signor _____ fondamentalmente che attività svolgeva?

TESTIMONE _____ – Svolgeva attività di assistente diciamo. Per quello che posso ricordarmi.

DIFESA, AVV. - Le faccio una domanda, le chiedo di essere preciso, se non se lo ricorda dica che non si ricorda, durante questi due interventi, o meglio in tutte le occasioni in cui il Dottor ha svolto delle prestazioni in suo favore, c'erano altre persone che mettevano le mani nella sua bocca, oltre al Dottor ?

TESTIMONE - Oltre al Dottor no, quando mi operava lui no.

9) , paziente, è stato sentito in qualità di testimone all'udienza del 27.11.2023 (pag.87 e seguenti) ha reso una deposizione piuttosto confusa.

Si sottopose a cure dentistiche presso il Centro Dentale di .
Il signor svolgeva, secondo il suo ricordo, attività di odontotecnico in tale Centro.

Ha dapprima esposto che era il signor a prendere materialmente le impronte, ma poi, a seguito di contestazione della difesa, che ha rammentato che nel verbale di sommarie informazioni difensive del 02.09.2021 aveva invece riferito che le operazioni relative alle impronte erano svolte sempre dai dentisti, ha dichiarato di non ricordare.

Ha riferito di non ricordare di essere stato dall'Avv. per rendere dichiarazioni (pag.91).

10) paziente, è stato sentito in qualità di testimone all'udienza 27.11.2023 (pag.97 e seguenti) ed ha riferito (invero, in modo incerto NdR) che svolse in una occasione attività di registrazione di chiusura dei denti, cioè l'operazione che serve a far combaciare correttamente i denti dell'arcata superiore con quelli dell'arcata inferiore, che veniva effettuata mettendo dopo l'installazione del "ponte" uno "spessorino" di carta in bocca, estraendolo ed eventualmente dando una piallatina al dente interessato.

*

11) L'imputato Dott. ha reso esame all'udienza del 18.03.2024 ed ha esposto quanto segue.



11.1) Ha collaborato con il Centro Dentale _____ da circa gennaio del 2015 sino a metà febbraio del 2018, poi ha concluso la collaborazione.

Nel periodo della collaborazione gli venivano assegnate singole prestazioni, sulla base delle competenze professionali maturate in ambito odontoiatrico, che svolgeva nelle giornate di lunedì tre volte al mese.

Di fatto, veniva contattato tramite WhatsApp o SMS dall'assistente alla poltrona, _____, che lo convocava informandolo circa l'orario di inizio, lo svolgimento degli interventi e l'orario di fine dei lavori.

_____ era legale rappresentante ed amministratore unico della società a responsabilità limitata che gestiva il centro dentale; si occupava anche della contabilità e della gestione e del flusso dei pazienti.

Era diplomato odontotecnico, ma di fatto non svolgeva la professione di odontotecnico, in quanto privo di iscrizione al registro del Ministero della Salute come fabbricante di dispositivi medici su misura.

All'interno del Centro Dentale _____ non c'era un laboratorio odontotecnico, c'era una sala ritocchi.

Un laboratorio odontotecnico è una struttura complessa organizzata per produrre ex novo delle protesi dentarie, una sala ritocchi è una struttura compresa all'interno dello studio dentistico che ha lo scopo di ritoccare solamente le protesi dentarie realizzate presso dei laboratori odontotecnici. Carpenè poteva effettuare i ritocchi, non la realizzazione ex novo delle protesi.

11.2) Per quanto riguarda le prestazioni svolte in favore del paziente

_____, ha esposto di ricordare con precisione di averlo conosciuto il 27.03.2017, per la prima visita (data che corrisponde alla nascita del nipote e che perciò gli è rimasta impressa nella memoria).

11.2.1) Nel riunito odontoiatrico, in quell'occasione, era presente anche l'assistente alla poltrona _____; non era presente nessun altro.

Il paziente esibì una radiografia orto-panoramica, che era stata prescritta da altri (ma l'imputato non ha saputo dire chi avesse prescritto tale esame strumentale e di non averlo chiesto).



Il signor _____ aveva 65 anni e soffriva di una condizione di parodontopatia di grado grave ed estensione generalizzata, che coinvolgeva sia l'arcata dentaria superiore che quella inferiore.

Gli propose un piano di trattamento che sostanzialmente prevedeva una bonifica dentaria (che non è altro che l'estrazione di tutti gli elementi dentari dell'arcata in quanto non più utilizzabili per un supporto) e un carico protesico. In particolare, per quanto riguarda l'arcata inferiore aveva prospettato al signor _____ una bonifica, quindi l'estrazione di tutti gli elementi dentari, e l'inserimento di quattro impianti con una tecnica particolare definita "All on four", mentre per quanto riguarda l'arcata superiore il paziente era provvisto di una protesi ancorata ad undici impianti ed era quindi sufficiente il solo rifacimento della protesi superiore; allo stesso tempo indicò al Centro Dentale _____ l'occorrenza per svolgere tale intervento.

L'imputato ha affermato di non avere svolto alcun intervento il 27 marzo e, su contestazione del Pubblico Ministero, ha affermato di essersi confuso in proposito quando ha reso interrogatorio, allorquando aveva dichiarato di avere effettuato l'intervento il 27 marzo e di non avere mai parlato di un appuntamento il 10 aprile (si veda oltre).

11.2.2) Il primo intervento fu svolto sull'arcata inferiore, che era più urgente, circa due settimane dopo la prima visita (cioè, a quanto si comprende, il 10 aprile - NdR).

In quell'occasione furono estratti tutti gli elementi dentari e contestualmente furono inseriti i quattro impianti, con le relative "viti di guarigione"; ha spiegato che le viti di guarigione sono dei dispositivi protesici che vengono avvitati direttamente all'impianto e servono a promuovere la guarigione del tessuto gengivale. Vengono utilizzate durante il periodo di guarigione di un impianto dentale, che si attesta intorno ai tre, quattro mesi, periodo che viene definito "osteo-integrazione" dell'impianto.

Ha esposto di non essere a conoscenza di chi abbia poi svolto le successive prestazioni, necessarie nel prosieguo a prendere l'impronta all'arcata inferiore, alla rimozione delle viti di guarigione ed all'installazione dei monconi o delle protesi definitive.



11.2.3) Era poi previsto un intervento a carico dell'arcata superiore, che prevedeva sostanzialmente la rimozione di quattro degli undici impianti ivi installati.

Tale intervento fu svolto all'inizio di luglio (3 luglio); i quattro impianti dovevano essere rimossi perché, di fatto, erano in una condizione di peri-implantite, cioè erano affetti da una infezione peri-implantare di eziologia batterica, con ingente perdita di osso attorno all'impianto stesso; si trattava quindi di quattro impianti che non sarebbero stati utili per una nuova protesi, che sarebbe rimasta sorretta dai sette impianti residui.

11.2.4) Al momento di questo secondo intervento, le condizioni degli impianti installati nell'arcata inferiore erano rimaste le stesse quali erano all'esito dell'intervento del 10 aprile ed erano ancora presenti le viti di guarigione; non era trascorso un tempo sufficiente per l'osteo-integrazione ed, inoltre, era disagevole, imprudente ed inopportuno realizzare un nuovo dispositivo nell'arcata inferiore considerate le condizioni posticce del dispositivo sull'arcata superiore, perché si sarebbe trovato ad articolarsi con un dispositivo obsoleto, vecchio e destinato al rifacimento (come da valutazione effettuata già nel corso della prima visita del 27 marzo).

11.2.5) L'imputato non svolse poi le prestazioni necessarie a prendere l'impronta dell'arcata superiore per poter realizzare la nuova protesi, perché non gli fu chiesto di effettuare tale trattamento.

11.2.6) Alcune settimane dopo il secondo intervento (3 luglio) gli venne chiesto di effettuare una rivalutazione clinica all'arcata inferiore, su richiesta dello stesso signor _____ che riferiva di avere dolori alla mandibola.

La rivalutazione fu effettuata il 31 luglio e l'imputato rilevò che il signor _____ portava una protesi definitiva all'arcata inferiore, in metallo resina tipo "Toronto Bridge", che non era stata da lui installata.

Egli fu irritato perché non erano ancora trascorsi i congrui periodi di guarigione, in quanto non erano ancora decorsi i termini fisiologici di osteo-integrazione, maturazione e stabilizzazione dei tessuti gengivali, condizione necessaria e fondamentale per poter predisporre un manufatto protesico definitivo; l'intervento era stato pertanto finalizzato prematuramente.



Il problema che aveva causato i dolori era legato al fatto che la protesi aveva subito dapprima l'allentamento e poi il parziale svitamento delle viti di giunzione; essendo la protesi cementata ai monconi protesici, muovendosi i monconi protesici, di riflesso producevano un basculamento della protesi che produceva dolore e 'discomfort', fastidio, infiammazione gengivale e difficoltà nella masticazione.

Si trattava di una problematica di ordine tecnico protesico e non di ordine chirurgico, dovuta alla realizzazione prematura della protesi e non all'intervento di implantologia.

In merito, ha riferito che l'intervento di implantologia è un intervento fine a sé stesso e disgiunto dalla successiva fase protesica.

Quindi chi opera chirurgicamente non si interessa di quello che viene eseguito a posteriori.

11.2.7) Per motivi deontologici e morali, che imponevano di intervenire nella situazione che si era presentata, che poteva essere valutata quale urgenza protesica, tentò di comprendere la natura del problema e di intervenire per risolverlo.

Tentò quindi di staccare la protesi, al fine di avvitare meglio le viti di giunzione protesica, affinché il moncone non potesse più muoversi.

Non fu tuttavia possibile rimuovere la protesi e fu necessario forare la protesi stessa, al fine di ricercare la vite di giunzione e cercare di riavvitarla; la protesi fu danneggiata, ma si trattava dell'unica manovra possibile.

In questa occasione fu chiamato _____ per avere informazioni in merito; egli comunque non operò all'interno del cavo orale del signor _____; _____ diede soltanto una mano, passando gli strumenti necessari per rimuovere la protesi.

11.2.8) Nell'occasione non chiese nulla al paziente, una volta congedato il quale chiese all'assistente alla poltrona, la quale riferì di non essere a conoscenza di nulla.

Chiese quindi a _____, il quale disse che avrebbe verificato controllando la cartella clinica.

Non fece però mai sapere all'imputato chi avesse eseguito l'intervento.



Dal momento che la realizzazione prematura della protesi non era stata effettuata dall'imputato, l'unica persona che poteva avere eseguito tale operazione era il dottor _____ (all'epoca Direttore Sanitario del Centro Dentale _____ - NdR), al quale riferì verbalmente quanto aveva verificato il 31 luglio (cioè la realizzazione prematura della protesi - NdR).

Neppure il Dott. _____ diede alcun chiarimento.

Su domanda del giudice, ha poi riferito che il paziente gli riferì nella data del 28 di agosto che la finalizzazione protesica era stata effettuata da _____ e che segnalò l'accaduto al Direttore Sanitario, sollecitandone l'intervento (pag.28,29), ma di non averne mai parlato con _____.

11.2.9) Al momento dell'intervento la cartella clinica non c'era, perché non era stata messa a disposizione dallo studio; l'imputato, su specifica domanda, ha riferito che nello studio di _____ poteva accadere di intervenire senza avere a disposizione la cartella clinica e, comunque, nella fattispecie si trattava di un'urgenza.

In sede di esame, l'imputato ha esaminato la scheda clinica relativa al signor _____ prodotta in giudizio ed ha negato di averla compilata personalmente, affermando che essa non corrisponde a quella da lui compilata in occasione dei due interventi svolti il 10 aprile ed il 3 luglio.

11.2.10) Rivide il signor _____ occasionalmente al rientro dalle ferie estive, perché si era presentato in studio per parlare con _____, per essere risarcito.

11.3) I rapporti con _____ si incrinarono e il dottor _____ nel mese di novembre 2017 subì un'ingravescenza del suo stato di salute; di fatto non svolgeva più la sua attività di direttore sanitario perché non andava più in studio, tant'è che nel mese di gennaio venne a mancare.

L'imputato, nel momento in cui il dottore venne a mancare, interruppe la collaborazione con lo studio.

12) L'imputato Dott. _____ ha reso esame all'udienza del 18.03.2024 (pag.30 e seguenti) ed ha esposto quanto segue.

Fu contattato da _____ nel gennaio 2018, che gli propose di assumere il ruolo di direttore sanitario della struttura, perché il precedente

direttore sanitario (Dott.) aveva intenzione di lasciare la professione, in quanto ammalato ed ormai anziano.

Sottoscrisse quindi il contratto il 12 febbraio 2018; esso prevedeva l'assunzione delle funzioni dal successivo 28 febbraio (il documento è stato acquisito) e la presenza nell'ambulatorio odontoiatrico tre giornate al mese, il martedì.

Nel contratto pretese l'inserimento di una clausola che prevedeva la presenza obbligatoria di almeno uno dei due sanitari abilitati all'esercizio della professione durante l'attività clinica.

Il centro dentale era strutturato in forma societaria; nell'ambito della struttura, egli svolgeva esclusivamente attività clinica, mentre l'attività amministrativa veniva svolta dal legale rappresentante () o dall'assistente.

Egli non incassò mai alcun pagamento da pazienti e non quietanzò mai alcuna fattura per prestazioni eseguite presso la struttura; ha conseguentemente disconosciuto due ricevute che portavano il suo timbro e la sua firma (acquisite al dibattimento).

L'imputato ha anche ricordato di svolgere l'attività odontoiatrica da 32 anni, di avere fatto parte della Commissione Albo Odontoiatri, che si occupa anche delle funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti, e di avere personalmente presentato (in altri contesti) denunce per condotte di esercizio abusivo della professione.

*

14) , testimone introdotta dalla difesa del Dott. all'epoca dei fatti assistente alla poltrona nel centro dentistico, è stata sentita in qualità di testimone all'udienza del 18.03.2024 (pag.40 e seguenti) ed ha esposto quanto segue.

Lavorava part-time presso il centro dentale, un giorno e mezzo a settimana, come assistente alla poltrona, esclusivamente quando era presente un medico; faceva la sterilizzazione degli attrezzi, la pulizia dello studio e talvolta attività di segreteria.

era il titolare. Non era medico dentista.



Per quanto a conoscenza della testimone rispondeva al telefono e organizzava l'agenda degli appuntamenti; non sempre era presente quando la testimone svolgeva le proprie mansioni.

Ha ricordato i professionisti odontoiatri che hanno collaborato con lo studio dentistico, dichiarando di avere visto veramente poco il Dott. _____, una volta in tutto, forse due (pag.42,47,48).

Ha negato che _____ abbia mai svolto manovre in bocca ai pazienti, in presenza di medici o senza la presenza di medici (contraddicendosi così rispetto alle sommarie informazioni, allorquando aveva riferito di avere visto qualche volta _____ compiere delle azioni sui pazienti alla presenza del dentista - pag.43,52).

*

15) I Dottori _____, Odontoiatra, e _____, Medico Chirurgo specializzata in Medicina Legale, Consulenti Tecnici del Dott. _____ sono stati sentiti all'udienza del 18.03.2024 (pag.54 e seguenti).

Essi hanno riferito in merito alle valutazioni relative ai danni lamentati dal signor _____ effettuata ex post sulla base della radiografia "panoramica" del 2017, perché comunque un'analisi diretta non sarebbe stata possibile successivamente all'estrazione dei denti.

In ordine ai danni lamentati relativi alla protesi realizzata sull'arcata inferiore, hanno affermato che, se l'intervento del Dott. _____ si è limitato all'estrazione degli elementi dentari ed all'applicazione degli impianti, i danni non sono causalmente riconducibili al suo intervento.

Hanno contestato le deduzioni del Dott. _____, il quale ha supposto che vi possa essere stata una indebita estrazione di elementi dentali naturali, osservando che la supposizione è stata fatta ex post senza visita clinica diretta.

Quanto all'intervento di rimozione della protesi effettuato dal Dott. _____ hanno osservato che tale intervento non può comportare l'indebolimento permanente dell'organo masticatorio ed hanno rilevato che difficilmente il paziente può capire effettivamente chi stia operando: in particolare, il campo visivo non gli consente di identificare chi stia compiendo la manovra,

distinguendolo da chi assiste il medico e, ad esempio, ritrae le guance o gestisce l'aspira-saliva.

Hanno rilevato che, secondo la cartella clinica consultata, la protesi fissa era stata posizionata il 26.06.2017.

*

16) All'esito del dibattimento, risulta quanto segue.

16.1) E' provata la responsabilità di _____ per entrambi i reati a lui ascritti.

Deve tuttavia essere esclusa la sussistenza dell'aggravante, contestata nel capo 2, dell'indebolimento permanente dell'organo, attese le condizioni già gravemente compromesse dell'apparato masticatorio di _____

16.2) Risulta altresì provata la responsabilità di _____ per il concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, commesso da _____

Egli deve essere tuttavia assolto dal reato di lesioni in concorso, a lui contestato al capo 2, per non avere commesso il fatto.

Poiché non risulta alcuna prova di un accordo o coordinamento con _____ per lo svolgimento dell'intervento errato sul paziente _____ (realizzazione della protesi), la eventuale attribuzione di responsabilità apparirebbe puramente oggettiva, priva di qualsiasi coefficiente psicologico e sostanzialmente fondata sull'ormai inaccettabile principio del "versari in re illicita".

16.3) _____ deve essere assolto dal reato a lui ascritto, per non avere commesso il fatto.

17) La posizione di _____

17.1) E' emerso senza incertezze che _____ era legale rappresentante ed amministratore unico della società a responsabilità limitata che gestiva il centro dentale.

In questa veste stipulava gli accordi con i collaboratori della struttura, che all'epoca erano:

- il Dott. _____, direttore sanitario, a quanto si è compreso afflitto da una grave malattia, a seguito della quale è deceduto nel gennaio 2018 ed è stato

sostituito dal Dott. _____, odierno imputato, a partire dalla fine del mese di febbraio di quell'anno;

- il Dott. _____, odierno imputato, medico dentista;

- la signora _____, che svolgeva mansioni di assistente alla poltrona.

Egli inoltre gestiva la struttura e teneva i contatti con i pazienti.

In particolare, è emerso che riceveva i pazienti, faceva i preventivi per gli interventi da effettuare e svolgeva altre attività, tra le quali alcune prestazioni riservate alle professioni sanitarie.

E' verosimile ritenere che egli svolgesse una serie di attività riservate alle professioni sanitarie (in specie, odontoiatra e igienista dentale) al fine di contenere i costi e poter offrire così prezzi particolarmente appetibili.

In questo senso depone in particolare la testimonianza di _____, che ha esposto di avere fatto dei preventivi presso altri dentisti, che però erano troppo cari per le sue possibilità economiche dell'epoca, mentre il Centro dentale di _____ aveva fatto un preventivo che rispondeva alle sue esigenze; in particolare, _____ le aveva consentito di pagare ratealmente, anticipando di volta in volta le somme di cui disponeva.

17.2) La commissione del delitto di esercizio abusivo della professione è provata oltre ogni ragionevole dubbio.

I testimoni _____, _____ e _____ hanno riferito l'esecuzione di attività riservate alle professioni sanitarie (in specie, odontoiatra e igienista dentale).

Le deposizioni acquisite attestano che l'attività illecita non era occasionale.

E' opportuno qui rilevare che le dichiarazioni rese da _____ appaiono pienamente attendibili. Esse sono coerenti e le modeste imprecisioni avvalorano la genuinità della deposizione; trovano, inoltre, importanti riscontri nell'esame reso dall'imputato _____, il quale eseguì tutte le prestazioni diverse da quella puramente Implantologica.

Le affermazioni di _____ (assistente alla poltrona), la quale ha negato che _____ abbia mai svolto manovre in bocca ai pazienti, in presenza di medici o senza la presenza di medici, appaiono sotto questo profilo scarsamente attendibili, attese le risultanze dibattimentali.

17.3) La commissione del delitto di lesioni personali è parimenti provata oltre ogni ragionevole dubbio.

17.3.1) Appare con ogni evidenza che le lesioni sono state cagionate dall'imputato _____, che, nelle parole del Dott. _____ ha realizzato prematuramente le protesi, quando non erano ancora trascorsi i congrui periodi di guarigione.

Egli, dunque, intervenendo senza le necessarie conoscenze ed in spregio delle buone regole dell'arte, ha determinato nel paziente dolori, infiammazione gengivale, difficoltà di masticazione e la necessità di rimozione dell'impianto. Sussistono gli elementi oggettivi del fatto, perché sono state cagionate lesioni.

Sussiste anche l'elemento soggettivo doloso, perché l'imputato non aveva le necessarie conoscenze per svolgere l'intervento, che sono legalmente attestate dal conseguimento dell'abilitazione alla professione di odontoiatra, e pertanto doveva astenersi dallo svolgimento di attività riservate a tale professione.

Svolgendo illegalmente tali attività, ben si rappresentava la possibilità che, l'assenza delle necessarie conoscenze, conseguenti al previsto percorso formativo, potesse comportare errori e cagionare eventi lesivi del tipo di quello in effetti verificatosi, che devono pertanto essere addebitati a titolo di dolo.

17.3.2) Deve tuttavia essere esclusa la sussistenza della contestata aggravante dell'aver prodotto l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

Occorre ricordare che non vi sono motivi di dubitare che _____ si fosse recato presso lo studio odontoiatrico perché aveva seri problemi di masticazione.

Non sono state acquisite prove sufficienti per affermare con sicurezza che l'estrazione degli elementi dentali naturali sia stata indebita (circostanza che, peraltro, determinerebbe, ove compiutamente e sicuramente provata, un eventuale addebito colposo - e non mai doloso - al Dott. _____); si può quindi affermare che egli necessitava, per quanto riguarda l'arcata inferiore, della bonifica dentaria e, quindi, dell'inserimento di quattro impianti.



L'organo della masticazione era quindi già compromesso e gli interventi programmati avrebbero dovuto ripristinarne la funzionalità.

Non è stata acquisita alcuna prova nel presente processo che l'errore nella cura (identificabile con la realizzazione prematura della protesi) abbia definitivamente compromesso la possibilità di ripristinare la funzionalità dell'organo della masticazione.

Solo ove, infatti, fosse provato (a) che il paziente precedentemente all'intervento aveva una probabilità vicina alla certezza che le cure avrebbero ripristinato la funzionalità dell'organo della masticazione (elemento che si può ritenere presuntivamente dimostrato) e (b) che l'intervento errato ha definitivamente compromesso tale possibilità (circostanza della quale, invece, non vi è prova alcuna), si potrebbe dire che l'intervento errato ha prodotto l'indebolimento permanente dell'organo.

17.3.4) Per quanto attiene ai profili sanzionatori, si osserva quanto segue.

17.3.4.1) Il delitto di esercizio abusivo della professione appare oggettivamente grave e non occasionale.

L'imputato ha strutturato professionalmente la propria attività economica (gestione di un ambulatorio odontoiatrico) sul presupposto dello svolgimento delle proprie prestazioni abusive, attraverso la compiacenza del direttore sanitario dell'epoca (Dott. _____, ormai deceduto) e contando sulla complice tacita accettazione di esse da parte del Dott.

Questo consentiva di praticare prezzi concorrenziali, scaricando sui pazienti il rischio della carenza della necessaria professionalità.

Appare equa, in relazione alle modalità di esecuzione del reato, alla sua programmazione ed alla durata, tendenzialmente indefinita, la pena di anno uno, mesi tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.

La pena così determinata deve essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva, che contempla anche un analogo reato commesso dal 2002 al 19.04.2006, ed è perciò reiterata e specifica, oltre che infraquinquennale con riferimento ad altri e diversi reati (= anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa).

17.3.4.2) Si deve escludere ogni ipotesi di continuazione con il delitto di lesioni personali, perché ovviamente l'imputato, pur accettando il rischio

connesso alla propria mancanza di professionalità, sperava che non si sarebbero verificati eventi lesivi.

Non è quindi concepibile, in questa fattispecie, la sussistenza di un disegno criminoso volto alla commissione di delitti di lesione personale.

17.3.4.3) Poiché, come si è visto, deve essere esclusa l'aggravante dell'aver prodotto l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, le lesioni personali devono essere punite con la pena della multa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera b, DLGS 274 del 2000.

Appare equa la pena base di euro 2.400,00 di multa, che deve essere aumentata di un terzo per effetto della ritenuta recidiva (= euro 3.200,00 di multa).

17.3.4.4) La pena si determina quindi complessivamente, per effetto del cumulo, in anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 23.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Non ci sono i presupposti per la sospensione condizionale della pena e non si può comunque ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, attesa in particolare la recidiva reiterata e specifica nel delitto di esercizio abusivo della professione.

18) La posizione di

18.1) Indizi gravi, precisi e concordanti provano oltre ogni ragionevole dubbio che _____ ha concorso con _____ nel delitto di esercizio abusivo della professione commesso da quest'ultimo.

18.1.1) _____ ha riferito che fu _____ a riceverlo, visitarlo, prospettargli il percorso di cura, fargli il preventivo e rilasciargli l'impegnativa per la radiografia; il Dott. _____ inserì poi gli impianti nel corso di un'unica seduta. Come si è osservato, le dichiarazioni rese da _____ appaiono pienamente attendibili. Esse sono coerenti e le modeste imprecisioni avvalorano la genuinità della deposizione.

Esse contrastano con quelle rese dall'imputato _____ nel corso dell'esame.

18.1.2) In tale sede, _____ ha in particolare affermato di avere svolto due visite e non una sola.

Nel racconto dell'imputato, il 27 marzo 2017 fu svolta esclusivamente una prima visita e l'intervento sarebbe avvenuto due settimane dopo, il 10 aprile.

Alla prima visita, _____ avrebbe esibito una radiografia orto-panoramica, che era stata prescritta da altri (l'imputato non ha saputo dire chi avesse prescritto tale esame strumentale e di non averlo chiesto).

Il Dott. _____, nella prima visita, avrebbe prospettato il piano di trattamento. L'intervento (estrazione di tutti gli elementi dentari e contestuale inserimento dei quattro impianti, con le relative "viti di guarigione") fu invece eseguito due settimane dopo.

L'imputato ha affermato di essersi confuso in proposito quando ha reso interrogatorio, allorquando aveva dichiarato di avere effettuato l'intervento il 27 marzo e di non avere mai parlato di un appuntamento il 10 aprile.

18.1.3) La versione dei fatti resa da _____ non è credibile.

Essa è stata studiata per accreditare la tesi difensiva, secondo la quale egli svolgeva singole prestazioni, fini a sé stesse e disgiunte dalle altre fasi della cura.

Appare, tuttavia, in contrasto con quanto riferito da _____, è in contrasto con quanto riferito dallo stesso imputato in sede di interrogatorio in fase di indagini (allorquando aveva dichiarato di avere effettuato l'intervento il 27 marzo e di non avere mai parlato di un appuntamento il 10 aprile) ed appare poco congruente con l'ammissione, dello stesso imputato, di non avere prescritto la radiografia orto-panoramica e di non sapere chi avesse fatto tale prescrizione.

Se fosse stata prescritta da un altro odontoiatra, infatti, il paziente avrebbe avuto, nella normalità dei casi, un nuovo appuntamento con lo stesso medico che aveva iniziato la cura e che, in tale ambito, l'aveva prescritta.

18.1.4) _____ ha proseguito le cure con il Dott. _____ che, all'inizio del mese di luglio, ha rimosso quattro impianti dall'arcata superiore.

Il Dott. _____ ha riferito di non avere svolto le prestazioni necessarie a prendere l'impronta dell'arcata superiore per poter realizzare la nuova protesi, perché non gli fu chiesto di effettuare tale trattamento.

In quel momento, secondo quanto esposto dal Dott. _____, le condizioni degli impianti installati nell'arcata inferiore erano rimaste le stesse quali erano all'esito dell'intervento del 10 aprile ed erano ancora presenti le viti di guarigione.

Si deve osservare che, secondo la scheda clinica sequestrata (acquisita all'udienza del 27.11.2023), la protesi fissa era invece stata posizionata il 26.06.2017, cioè prima di questo intervento del Dott. _____ (che, secondo la stessa scheda, sarebbe stato svolto il 3 luglio).

Il Dott. _____ ha disconosciuto tale scheda clinica.

18.1.5) Alla fine di luglio fu chiesta al Dott. _____ una rivalutazione clinica dell'arcata inferiore, perché _____ lamentava dolori.

Fu necessario rimuovere la protesi installata nell'arcata inferiore.

Secondo _____ nell'occasione aiutò ad eseguire le manovre.

Secondo l'imputato _____, _____ era bensì presente, ma si limitò a passare gli strumenti necessari.

Appare del tutto incongruo ed, invero, poco credibile, che il Dott. _____, che aveva constatato due gravi errori nella realizzazione del dispositivo rimosso (il primo, consistente nell'aver installato la protesi prima che fosse decorso il tempo necessario per la guarigione; il secondo, consistente nell'aver installato la protesi nell'arcata inferiore quando il dispositivo sull'arcata superiore era ancora in condizioni posticce, cosicché si sarebbe trovato ad articolarsi con un dispositivo obsoleto, vecchio e destinato al rifacimento), non abbia assunto alcuna informazione in ordine all'esecutore materiale di tale intervento, accettando senza interloquire (secondo le sue stesse parole) la versione secondo la quale nessuno sapeva alcunché:

- l'assistente alla poltrona avrebbe detto di non sapere nulla;
- _____ avrebbe detto che si riservava di controllare la cartella clinica (che, in quel momento, incomprensibilmente, non sarebbe stata disponibile), ma poi non fece sapere più nulla al Dott. _____;
- il Dott. _____ (all'epoca direttore sanitario) non avrebbe dato alcun chiarimento.

Va rimarcato che, al momento di questo intervento emergenziale, secondo il Dott. _____ la cartella clinica non era disponibile e l'assenza di essa appare incomprensibile.

Essa, poi, è stata disconosciuta dal Dott. _____.

18.1.6) Il Dott. _____, in sede di esame, ha poi riferito di avere appreso dal paziente _____ che era stato _____ ad eseguire l'intervento.

A seguito di tale informazione, si sarebbe limitato a segnalare oralmente l'accaduto al direttore sanitario (Dott. _____).

18.1.7) Il complesso degli elementi acquisiti indica chiaramente che l'esercizio abusivo della professione da parte di _____ era palese e ben noto al Dott. _____.

La struttura era piccola. All'epoca, a quanto è emerso, oltre a _____, vi svolgevano attività il Dott. _____ ed il Dott. _____ che aveva anche funzioni di direttore sanitario. Quest'ultimo era in condizioni di salute precarie, che si aggravarono alla fine di quell'anno, tanto che non si presentò più nella struttura e venne a mancare ai vivi nel mese di gennaio successivo. La circostanza che egli fosse scarsamente presente è attestata anche dalle dichiarazioni di _____ assistente alla poltrona nello studio, che ha dichiarato di averlo visto veramente poco.

Va sottolineato anche in questa sede che (secondo la fantasiosa ricostruzione del Dott. _____) le schede cliniche dei pazienti potevano mancare ed erano comunque del tutto inaffidabili (tanto che egli, come si è visto, ha disconosciuto la scheda clinica sequestrata).

Il Dott. _____ ha accettato di operare nella struttura consapevole del fatto che _____, pur non essendo abilitato, svolgeva prestazioni di odontoiatra e di igienista dentale, tanto che, a fronte di un intervento errato e maldestro, che aveva cagionato lesioni al paziente, si è limitato a riferire oralmente la circostanza al direttore sanitario Dott. _____, forse nella convinzione (o, più esattamente, nella speranza) che questi sarebbe stato ritenuto l'unico corresponsabile degli eventuali illeciti che avvenivano nella struttura.

La condotta del Dott. _____ agevolava la condotta di _____ sotto il profilo materiale, perché si prestava ad effettuare gli interventi di implantologia che permettevano poi a _____ di svolgere illecitamente la fase successiva, relativa alla realizzazione delle protesi.

La agevolava anche e soprattutto sotto il profilo morale perché, continuando ad operare nello studio, consentiva la commissione del reato da parte di _____ (che sarebbe stato impossibile senza la presenza di odontoiatri abilitati complacenti, reperiti nelle persone del Dott. _____ e del Dott. _____).

) e ne rafforzava e agevolava altresì il proposito e la determinazione criminosa.

18.1.8) Per quanto attiene ai profili sanzionatori, la pena può essere commisurata al minimo edittale di mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.

Possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, considerate le modalità del fatto, sintomatiche di modesta pericolosità sociale, con riduzione di pena di un terzo (= mesi quattro di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali).

Non può essere invece riconosciuta la circostanza attenuante del contributo di minima importanza, prevista dall'art. 114 cp, perché il contributo del Dott.

era indispensabile alla perpetrazione del reato da parte di

Questi, infatti, aveva assoluta necessità di professionisti compiacenti, che gli consentissero di proseguire l'attività (nell'ambito della quale, le prestazioni illecite da lui fornite nell'esercizio abusivo della professione, costituivano un importante elemento di riduzione dei costi).

Si può presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cp ed attesa l'efficacia di ammonizione rappresentata dalla condanna; è pertanto concedibile la sospensione condizionale della pena. Avuto riguardo ai criteri stabiliti nell'art. 133 cp e trattandosi di prima condanna, si concede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

18.2) Il Dott. deve essere assolto da reato a lui ascritto al capo 2 (lesioni personali).

Per quanto emerge da comportamenti, anche posteriori all'applicazione della corona al paziente (che temporalmente si colloca nel mese di luglio 2017), che il Dott. abbia concorso nel delitto di abusivo esercizio della professione commesso da , non c'è alcuna evidenza che egli fosse altresì a conoscenza del fatto che intendeva illecitamente provvedere a tale specifica prestazione professionale, riservata alla professione odontoiatrica.

Il 'modus operandi' illecito di era caratterizzato dallo sfruttamento della possibilità di segmentare (in modo astrattamente lecito) l'attività

professionale odontoiatrica, organizzando l'ambulatorio in modo tale da offrire ai professionisti compiacenti (In primo luogo al _____ ma anche al Dott. _____) una possibilità di dichiararsi formalmente ignari dello svolgimento abusivo della professione.

_____ interveniva, quindi, quando riteneva che il paziente lo consentisse, nella consapevolezza che gli odontoiatri (in particolare il direttore sanitario Dott. _____, che ha evidentemente omesso volontariamente ogni controllo, ma anche il Dott. _____) avrebbero tacitamente avallato il suo operare illecito, agevolando materialmente e moralmente la realizzazione del reato. Il concorso del Dott. _____ nel delitto di abusivo esercizio della professione commesso da _____ non implica in modo automatico, ad avviso di questo giudice, il concorso in altri reati da questi commessi nell'ambito della professione abusivamente esercitata e, segnatamente, nel delitto di lesioni personali.

Occorrerebbe infatti dimostrare che la condotta del Dott. _____ ha agevolato, materialmente o moralmente, lo specifico reato di lesioni personali; ove così non fosse, il reato sarebbe attribuito al Dott. _____ a titolo di mera responsabilità oggettiva, fondamentalmente in applicazione del principio del "versari in re illicita" (dimostrato cioè che il Dott. _____ ha concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione di _____, gli verrebbero oggettivamente addebitati a titolo di concorso anche tutti i reati che abbia eventualmente commesso nel corso di tale esercizio abusivo e, segnatamente, il delitto di lesioni personali in danno del paziente _____). Nel caso di specie, non emerge alcuna evidenza che il Dott. _____ potesse essere a conoscenza del fatto che _____ intendeva applicare la corona al paziente _____ ed, anzi, si deve ritenere che, se lo avesse saputo, avrebbe dissuaso _____, perché non era ancora trascorso il tempo necessario alla guarigione e perché era comunque inopportuno, attesa la circostanza che la protesi dell'arcata superiore era ancora posticcia. _____
Non vi è quindi alcuna indicazione che il Dott. _____ possa avere agevolato, materialmente o moralmente, tale specifico reato.

19) La posizione del Dott. _____

Il Dott. _____ ha assunto le funzioni di direttore sanitario nella struttura gestita da _____ nel febbraio 2018, dopo il decesso del Dott. _____, che ha sostituito in quelle funzioni.

Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi che egli abbia potuto avvedersi di comportamenti illeciti da parte di _____ e, conseguentemente, tantomeno concorrere nel reato di abusivo esercizio della professione.

Egli conseguentemente deve essere assolto per non avere commesso il fatto.

20) In considerazione della complessità della stesura della motivazione e del carico del ruolo, si indica in giorni 90 il termine per il deposito.

per questi motivi

1) Visti gli artt. 533, 535 cpp,

1.1) dichiara _____ responsabile dei reati ascritti al capo 1 (art. 348 cp) ed al capo 2 (art. 582 cp), esclusa l'aggravante di avere prodotto l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione;

tenuto conto dell'aumento di pena per la ritenuta recidiva, lo condanna alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 23.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

1.2) dichiara _____ responsabile del reato ascritto al capo 1 (art. 348 cp) e lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

PENA SOSPESA E NON MENZIONE per _____

Dispone la trasmissione della sentenza al competente Ordine professionale per _____ ;


2) Visto l'art. 530 cpp,

assolve _____ dal reato ascritto al capo 1 (art. 348 cp) e

dal reato ascritto al capo 2 (art. 582 cp), per non avere commesso il fatto.

Giorni 90 per la motivazione.

Belluno, 22 aprile 2024



Il Giudice - Dott. Paolo Velo



SENTENZA COMUNICATA AL P.G.
DI VENEZIA A MEZZO APPLICATIVO SICP
IN DATA 12 GIU. 2024

IL CANCELLIERE
Alessandro BUZZI

